



ALLEGATO "A" al DDS n. 704 del 3/6/2026

**PR FSE+ 2021/2027
ASSE GIOVANI – OS 4.f**

AVVISO

per la presentazione di progetti di percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per l'anno scolastico e formativo 2026/2027

INDICE

PREMESSA NORMATIVA

ART. 1 - FINALITA' E RISORSE FINANZIARIE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA

ART. 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DURATA DEI PROGETTI

ART. 4.1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (natura dell'intervento e durata)

ART. 4.2 - DESTINATARI

ART. 4.3 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

ART.5 REQUISITI DEL PROGETTO

ART. 5.1 – GLI STRUMENTI DEL SISTEMA DUALE

ART. 6 MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 6.1 - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

ART. 7 AMMISSIBILITA', CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 7.1 AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

ART. 7.2 CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

ART. 7.3 CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 8 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 9 ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO

ART. 9.1 MODALITA' UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO

ART.10 SPESE AMMISSIBILI, MODALITA' DI FINANZIAMENTO E SOVVENZIONE FINALE

ART.10.1 – SPESE AMMISSIBILI

ART.10.2 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO

ART.10.3 – SOVVENZIONE FINALE

ART. 11 SOSPENSIONE O REVOCA DEL FINANZIAMENTO

ART. 12 CONTROLLI E RISPETTO DELLA POLITICA ANTIFRODE

ART. 13 INTERAZIONI CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

ART. 14 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

ART. 15 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

ART. 16 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY

ALLEGATI

PREMESSA NORMATIVA

Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione C (2022) 7401 del 12/10/2022, che approva il PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche;
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 42 del 08/11/2022 di approvazione definitiva del PR FSE+ 2021/2027 della Regione Marche;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni);
- Decisione della Commissione europea C(2025) 3961 del 16.6.2025 che approva la revisione del PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 101 del 5.8.2025 che approva in via definitiva la versione aggiornata del PR FSE+ 2021/27;
- DPR n. 66 del 10.3.2025 – Norma nazionale di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021/27;
- DGR n. 1264 del 05/08/2025 ad oggetto: Revisione della DGR n. 1625 del 28 ottobre 2024 contenente il Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021/2027;
- DDD n. 123-PRCN del 17/10/2025 ad oggetto: PR FSE+ MARCHE 2021/27 – Approvazione Sistema di Gestione e controllo (SIGECO);
- Manuali regionali di gestione delle attività formative e delle politiche attive del lavoro;

Normativa Nazionale

- Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000 "Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età";
- Legge n. 53/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- Decreto Legislativo n. 76/2005 che definisce le norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica entro i 18 anni di età;
- Legge n.296/2006 che regola l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” e relativi decreti attuativi;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e ss. ii. mm.;
- Decreto MLPS del 8 gennaio 2018 «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
- Accordo in conferenza Stato-Regioni del 01/08/2019 contenente il nuovo Repertorio di figure di qualifiche e diplomi per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- Accordo in conferenza Stato-Regioni del 10 settembre 2020, Rep. atti n. 156/CSR, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale;
- Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27/07/2022 sullo schema di decreto recante adozione delle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale". PNRR: Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 02/08/2022, di recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 27/07/2022;
- Decreto MIM n. 118/2024 “Adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”.

Normativa Regionale

- Statuto della Regione Marche (Legge Statutaria n. 1 del 08/03/2005);
- DGR n. 12 del 17/01/2011 ad oggetto: L.R. n. 16/1990 – L.R. n. 2/2005 – D. Lgs. n. 226/2005 capo III – Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui all’Accordo Stato Regioni del 29.04.2010 ai fini dell’assolvimento del diritto dovere all’istruzione mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio regionale e s.m.i.;
- DGR n. 19 del 20/01/2020 ad oggetto: DGR n. 802/2012 concernente "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti alla formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009": sostituzione dell’all. "B" (Manuale e costi standard) e modifica dell’all. "A" (Manuale a costi reali)" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 16 del 26/03/1990 “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 2 del 25/02/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” e ss.mm.ii.;
- DGR n. 12 del 17/01/2011 ad oggetto: L.R. n. 16/1990 – L.R. n. 2/2005 – D. Lgs. n. 226/2005 capo III – Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui all’Accordo Stato Regioni del 29.04.2010 ai fini dell’assolvimento del diritto dovere all’istruzione mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio regionale e s.m.i.;
- DGR n. 123 del 03/02/2025 ad oggetto: DGR n. 19/2020, allegato “I” – Indicazioni operative a seguito dell’introduzione dei crediti di frequenza ai sensi della DGR n. 1933/2023;
- DGR n. 1716 del 24/11/2025 ad oggetto: D.Lgs. 226/2005 e D.Lgs. 61/2017 – Programmazione Regionale dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzata dai Centri di Formazione Professionale (CFP) e in sussidiarietà dagli Istituti Professionali di Stato (IPS) per l’anno scolastico e formativo 2026/2027;

- DGR n. 518 del 11/05/2026 ad oggetto: PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani - OS 4.f. Linee di indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale di percorsi Biennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in modalità duale, realizzati dai Centri di Formazione Professionale accreditati presso la Regione Marche per l'anno formativo 2026/2027.

ART. 1 - FINALITÀ e RISORSE FINANZIARIE

In linea con gli obiettivi strategici del PR Marche FSE+ 2021/2027, con il presente Avviso¹ ci si prefigge di contribuire ad ampliare le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, in maniera stabile, di soggetti che conseguono una qualifica professionale o un diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

L'Obiettivo Specifico 4.f, mira infatti a promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

I corsi di Istruzione e Formazione Professionale hanno un ruolo fondamentale nell'ambito della Formazione Professionale in quanto finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale (spendibile nel mondo del lavoro ovvero utile a riprendere il percorso di studi fino al diploma di maturità) o di un Diploma Professionale (con possibilità di iscrizione ad un corso IFTS e, successivamente, all'ITS).

Per questa loro particolarità, i percorsi Biennali di IeFP (DGR 12/2011), oltre a garantire il diritto dovere all'istruzione e formazione (obbligo formativo), costituiscono un importante strumento di contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica.

La Regione Marche, ha progressivamente orientato la propria offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale su corsi IeFP progettati e realizzati in modalità duale, avendo constatato che in quanto modello formativo integrato tra scuola e lavoro, creano un rapporto continuativo e coerente tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, favorendo sia l'assolvimento dell'obbligo formativo che l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

L'offerta formativa di percorsi duali Biennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per l'anno formativo 2026/2027 è formulata nell'ambito del **PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, OS 4.f**, secondo i contenuti del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.139 del 2 agosto 2022, avente ad oggetto "Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale".

L'obiettivo che ci si pone è quello di rafforzare il sistema duale, al fine di rendere i sistemi di Istruzione e Formazione Professionale più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché di promuovere l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze. Intende, inoltre, favorire l'introduzione e lo sviluppo di corsi di formazione che rispondano alle esigenze delle imprese e del tessuto produttivo locale, riducendo il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e i programmi formativi del sistema di istruzione professionale.

¹ Il parere di conformità alle norme che disciplinano l'attuazione del PR Marche FSE+ 2021/2027 del presente Avviso è stato rilasciato dall'AdG Autorità di Gestione del PR FSE+ con nota ID: 40987184|25/05/2026|PRCN

Implementarne ulteriormente questa tipologia di offerta formativa, per favorirne l'efficacia ed aumentarne l'attrattività per quei giovani che sono alla ricerca di una formazione connotata, in maniera preponderante, da insegnamenti pratici e da metodologie didattiche esperienziali. Tutti i percorsi duali, in diritto-dovere, prevedono tra gli obiettivi di apprendimento il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1.

I progetti formativi dovranno mirare alla crescita e alla valorizzazione degli studenti come elemento centrale del processo di apprendimento e dovranno perseguire, al termine del percorso:

- il successo formativo conforme alle predisposizioni di ogni persona;
- la promozione dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita;
- la presa di consapevolezza di ciascuno circa la propria identità come persona e come cittadino.

Il presente Avviso si informa inoltre ai seguenti principi di:

- Garanzia per attuare il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione con il conseguimento di una Qualifica entro il 18° anno di età;
- Parità di genere, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- Valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l'inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;
- Riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;

Il costo complessivo necessario per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi è pari a **3.118.500,00** euro, come stabilito dalla Giunta Regionale con la DGR n.518 del 11/05/2026 ed è finanziato a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021/2027, Asse "Giovani", OS 4.f (1).

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del presente avviso le definizioni indicate nel seguente prospetto, assumono il significato descritto a fianco di ciascuna di esse.

Definizione	Descrizione
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Definizione	Descrizione
Percorso	Corrisponde all'attività formativa/professionale da realizzare, conformemente agli standard professionali e formativi delle figure previste dal Repertorio nazionale della leFP approvato con Accordo n. 155/CSR del 01/08/2019 e s.m.i.
Competenze	Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
Crediti formativi	Conoscenze e competenze acquisite a seguito della frequenza del percorso di Istruzione e Formazione Professionale o risultanti in ingrasso da apprendimenti acquisiti in maniera formale, informale e non formale.
Soggetti proponenti	Centri di Formazione Professionale (CFP) operanti sul territorio della Regione Marche e accreditati in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia, per la macro-tipologia "Obbligo Formativo" e percorsi di leFP. Nella fase di proposizione i soggetti proponenti sono conformi alle disposizioni di riferimento purché, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, abbiano presentato la richiesta per l'acquisizione di tale requisito e ne risultino in possesso prima della stipula dell'atto di adesione.
Beneficiari	I soggetti di cui al punto precedente ai quali vengono concesse le provvidenze previste dal presente Avviso.
Convenzione/Atto di adesione /Lettera di adesione	Atto stipulato tra l'Amministrazione regionale e ciascun beneficiario dell'intervento per disciplinarne l'attuazione.
Soggetti Attuatori	I soggetti che curano la realizzazione delle azioni formative per le quali sono riconosciute le provvidenze di cui al presente Avviso.
Attività Formative	Le azioni e gli interventi che si attivano a seguito della sottoscrizione della prevista convenzione/atto di adesione/lettera di adesione (pubblicizzazione dell'azione, raccolta delle iscrizioni all'azione formativa, selezione degli iscritti, ecc.).
Attività didattiche	Avvio delle lezioni previste dall'azione formativa.
Coordinatore del corso	Figura professionale che garantisce lo svolgimento dell'attività progettuale in piena rispondenza ai bisogni formativi degli allievi. La sua funzione aiuta ad assicurare l'omogeneità dell'intervento nella metodologia e nei contenuti. La sua attività non è compatibile con quella di tutoraggio - <i>par. 1.7.1 del "Manuale a costi standard" (DGR n. 19/2020, all. "1")</i> .

<i>Definizione</i>	<i>Descrizione</i>
Tutor didattico	Professionista, di norma, esperto in orientamento, individuato per svolgere funzioni di assistenza didattica in aula e recupero extra-aula, di collegamento fra docenti e partecipanti sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti pratico-logistici. Può svolgere attività di assistenza didattica on line per la formazione a distanza (ove prevista) - <i>par. 1.7.1 del "Manuale a costi standard" (DGR n. 19/2020, all. "I")</i> .
Tutor aziendale	Titolare, dipendente della struttura ospitante l'allievo nello stage formativo per supportarlo nell'apprendimento e nell'acquisizione delle competenze professionali previste dal modulo di riferimento.
Destinatari	Destinatari degli interventi di cui al presente Avviso sono, Giovani di età compresa, di norma, tra i 16 e i 19 anni non compiuti alla data di avvio delle attività formative, che hanno assolto l'obbligo di istruzione o lo completano nel percorso leFP, ma non hanno conseguito una qualifica professionale triennale corrispondente al III livello europeo. La partecipazione ai corsi di cui trattasi, per gli allievi, è completamente gratuita.
UCS	Unità di Costo standard

ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda di finanziamento e le proposte progettuali, i **Centri di Formazione Professionale (CFP)**, in forma singola o associata, che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati o che abbiano presentato domanda di accreditamento presso la Regione Marche per la macro-tipologia formativa "**Obbligo Formativo**" e per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale (leFP), ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i., n. 1035 del 28/06/2010 e n. 349 del 10/04/2017 e s.m.i..

La domanda non può essere presentata né in forma singola, né associata, se al momento della proposizione della candidatura, l'istituzione formativa risulta avere l'accreditamento sospeso o revocato. Nel caso in cui il progetto sia proposto e realizzato in forma associata, da una pluralità di soggetti, aventi titolo, deve essere costituita fra gli stessi, prima della stipula dell'atto di adesione, una Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (ATS), e deve essere conferito mandato speciale di rappresentanza al soggetto capofila destinatario del finanziamento. Il requisito dell'accreditamento deve essere posseduto da tutti i componenti.

La costituzione in ATI o ATS deve avvenire per atto pubblico redatto da notaio o con scrittura privata autenticata da un notaio, come disposto al paragrafo 1.2.1 del "Manuale a costi standard per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti alla formazione e alle politiche attive del lavoro" adottato con DGR n. 19/2020. L'atto deve contenere l'indicazione dei compiti e budget assegnati ad ogni singolo partecipante e la procura al soggetto capofila destinatario del finanziamento.

La domanda di finanziamento dovrà essere sottoscritta dal soggetto (CFP) indicato come capofila, sia nel caso che l'ATI o l'ATS sia già costituita, sia nel caso che l'ATI o l'ATS non sia ancora formalmente costituita.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DURATA DEI PROGETTI

ART. 4.1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (natura dell'intervento e durata)

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e sostenere l'attuazione, per l'anno formativo 2026/2027, di **n. 15 corsi BIENNALI** in modalità duale di leFP che consentono il conseguimento di una qualifica di operatore, di III livello europeo, tra quelle previste dal Repertorio dei percorsi di leFP del 1/8/2019 (Rep. atti n.155/CSR).

Le azioni formative si svolgeranno ai sensi della DGR n.518/2026 e della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla normativa regionale in materia di formazione professionale.

In attuazione dell'offerta formativa approvata con la DGR 1716/2025 e in coerenza con le iscrizioni raccolte sul portale SIDI del Ministero dell'istruzione e del merito e raccolte le iscrizioni nel mese di gennaio c.a., i progetti presentati dai Centri di Formazione Professionale verranno finanziati nei limiti delle risorse attualmente disponibili (massimo n.15 corsi, per n.15 allievi ciascuno).

Nei termini delle disposizioni regionali di riferimento, le azioni formative saranno sviluppate prioritariamente nell'ambito dei settori manifatturiero, in particolare meccanica, mecatronica e moda, agroalimentare, turistico e del benessere.

La qualifica viene conseguita a conclusione del percorso Biennale, previo superamento delle prove finali previste dalla DGR n. 499 del 28 aprile 2014 e s.m.i.

I corsi dovranno seguire, di norma, il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Marche e terminare entro il 31 agosto di ogni anno.

ART. 4.2 - DESTINATARI

I destinatari dei progetti formativi di cui al presente Avviso, in quanto giovani in diritto/dovere di istruzione e formazione (**obbligo formativo**) sono di norma **giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti** alla data di avvio delle attività formative, che hanno assolto l'obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una Qualifica professionale triennale corrispondente al III livello europeo entro il 18° anno di età.

L'obbligo di istruzione si intende assolto nel caso in cui lo studente ha frequentato 10 anni all'interno del sistema di Istruzione ed è in possesso della certificazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente - di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018 -, così come previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto n. 14 del 30 gennaio 2024; detta certificazione è messa a disposizione della famiglia dello studente all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

In coerenza con la normativa di settore che prevede i *passaggi* dal sistema dell'Istruzione a quello della leFP, a seguito del rilascio di nulla-osta da parte dell'Istituzione Scolastica di appartenenza, il

completamento dell'obbligo di istruzione può essere realizzato nei percorsi Biennali di leFP da realizzarsi con il presente Avviso.

La certificazione di livello base non raggiunto in uno degli assi, comporta l'obbligo per l'istituzione formativa di prevedere moduli individualizzati di durata non inferiore a 50 ore per ciascun Asse, da realizzarsi preferibilmente nel primo anno, che consentano il recupero delle conoscenze e dei saperi di base necessari per la proficua fruizione del percorso di qualifica.

In coerenza con la normativa di settore, i percorsi di leFP devono prevedere l'attivazione dei laboratori per il recupero e il supporto all'apprendimento (LARSA).

Per la particolarità dei percorsi di leFP (diritto/dovere di istruzione e formazione), considerati un efficace strumento di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, previa autorizzazione da parte della struttura competente per la gestione delle attività formative, può essere previsto l'inserimento in itinere di giovani provenienti da altro percorso scolastico o formativo e che pertanto non risultano tra gli iscritti nella classe in fase di selezione o in fase di avvio delle attività formative.

Le modalità di inserimento in itinere sono previste e regolamentate dalla DGR n.518/2026 in coerenza con la normativa nazionale che prevede i passaggi da un sistema all'altro all'interno dei percorsi in diritto/dovere del secondo ciclo di istruzione. Le istituzioni scolastiche e quelle formative accreditate per la leFP devono sempre prevedere per tutti gli allievi da inserire quanto segue:

- riconoscimento dei crediti formativi in ingresso;
- valutazione delle competenze formali e non formali e informali;
- personalizzazione dei percorsi;
- piani formativi individuali (PFI);
- misure di accompagnamento per il recupero delle conoscenze e dei saperi di base necessari per la proficua fruizione del percorso di qualifica;
- laboratori per il recupero e il supporto all'apprendimento (LARSA).

In fase di autorizzazione all'inserimento "in itinere", in linea con la specificità dei percorsi di leFP verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- percorso scolastico/formativo di provenienza;
- verifica dei requisiti di accesso al percorso formativo;
- riconoscimento di crediti formativi in ingresso;
- personalizzazione del piano formativo individuale (PFI);
- misure di accompagnamento e piano di recupero dei debiti formativi;
- certificazione delle competenze.

Ai fini della ammissibilità all'annualità formativa successiva, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale (leFP), le istituzioni formative accreditate certificano l'acquisizione delle competenze previste dal Repertorio nazionale di leFP del 1/8/2019 (Rep. 155/CSR) con l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- valutazioni intermedie sugli esiti di apprendimento raggiunti;
- scrutinio di fine anno ad opera del Consiglio di classe e del team docenti.

Il giovane inserito "in itinere" acquisisce lo stato di partecipante o di uditor.

In caso di ammissione all'annualità successiva, nel rispetto della graduatoria di selezione di inizio corso e del numero massimo di allievi *titolari*, il giovane inserito in itinere come uditore può acquisire a tutti gli effetti lo stato di titolare per il proseguimento del percorso e per il suo riconoscimento in termini di rendicontazione delle spese.

La frequenza dell'azione formativa ammessa alle provvidenze del presente Avviso è totalmente gratuita per gli allievi, ai quali va assicurata, sempre gratuitamente, la fornitura di materiali didattici, anche su supporti digitali, adeguati a consentire il migliore apprendimento.

Ai fini dell'accesso all'ammissione agli esami e salvo deroghe autorizzate dalla struttura competente in considerazione della particolare tipologia di percorsi di *istruzione e formazione*, l'obbligo di frequenza delle attività è indicato in almeno il 75% delle ore di durata di ciascuna annualità del percorso.

All'allievo che interrompe la frequenza del corso, è rilasciata la certificazione delle competenze comunque acquisite in riferimento alla figura professionale obiettivo dell'intervento formativo, utilizzando il format previsto dal Repertorio nazionale IeFP del 01/08/2019.

Nel caso in cui un partecipante abbia ottenuto crediti di frequenza di cui alla DGR n.1933/2023, questi possono essere riconosciuti fino ad un massimo del 30% del monte-ore teorico "lordo" e l'allievo stesso può effettuare assenze non oltre il 25% delle ore corso al netto dei crediti di frequenza riconosciuti, pena la non ammissione agli esami finali (Addendum al "Manuale a costi standard" (di cui all'allegato "I" della DGR n. 19/2020) – Indicazioni operative a seguito dell'introduzione dei crediti di frequenza ai sensi della DGR n. 1933/2023).

ART. 4.3 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

Per ciascun corso Biennale, della durata complessiva di **1.980 ore** (990 per annualità), per **15 allievi + uditori**, l'entità del finanziamento non può superare l'importo di **207.900,00 Euro**, riconosciuto sulla base del COA ora/allievo pari a € 7,00, determinato dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027 per questa tipologia di intervento.

Considerato che l'offerta formativa di cui trattasi, per l'anno formativo 2026/2027, si articola su **n.15 corsi**, l'investimento pubblico complessivo è pari a **3.118.500,00 Euro**, come sotto riportato:

Contributo ora/allievo	Monte ore/corso	N. allievi/corso	Importo max. contributo corso (€)	Spesa max complessiva (€)
7,00 €	1980	15	207.900,00	3.118.500,00

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto sulla base del numero effettivo di allievi.

ART. 5 – REQUISITI DEL PROGETTO

Le competenze degli standard di apprendimento dovranno essere declinate nelle due macro aree: Area Culturale di base e Area Tecnico-Professionale.

Culturale di base: sviluppano le competenze e i saperi relativi agli Assi culturali (area linguistica, linguistica in lingua straniera, matematica-scientifico-tecnologica e storico-socio-economica) validi per l'assolvimento dei requisiti minimi dell'obbligo di istruzione; le dimensioni di cittadinanza attiva insite nelle

Key competenze europee (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia); competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. Sono da considerarsi nell'ambito delle competenze culturali di base anche le acquisizioni relative all'insegnamento della religione e alle attività motorie.

Tecnico-professionale: a quest'area afferiscono anche le competenze relative alla salute, alla sicurezza ed alla salvaguardia ambientale.

Le qualifiche professionali rilasciate a seguito del superamento dell'esame finale previsto al termine del percorso di leFP debbono ricondursi alle Qualifiche Triennali di cui all'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 1/8/2019 contenente il nuovo Repertorio di figure di qualifiche e diplomi per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

La durata annuale dei percorsi di leFP di cui al presente Avviso è di **990 ore** per complessive **1.980 ore nel biennio**.

In coerenza con le Linee guida Ministeriali del 27/07/2022, sarà valutata la presenza di uno o più moduli per lo sviluppo di competenze digitali con standard minimo riferito al livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1; il quadro di riferimento delle competenze digitali dei cittadini è consultabile al link:

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf.

Attraverso percorsi formativi in modalità "duale", infatti, l'apprendimento si realizza attraverso un numero significativo di ore in alternanza simulata (impresa simulata), alternanza scuola-lavoro rafforzata o apprendistato di primo livello.

Come specificato dal Piano Nazionale Nuove Competenze, gli standard minimi applicabili ai percorsi sono definiti dal D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015, così come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2022, che ha altresì previsto una nuova definizione degli standard minimi in termini di quantificazione delle percentuali di utilizzo delle modalità didattiche sopra indicate, applicate all'interno dei percorsi duali, come di seguito descritto:

- per l'alternanza simulata: **dal 15% al 25%** delle ore del percorso del primo anno di leFP;
- per l'alternanza rafforzata: **dal 30% al 50%** del percorso duale, a cui possono concorrere, nel limite massimo del 20% delle predette percentuali, le attività di alternanza simulata;
- per l'apprendistato duale: nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti del D. lgs 81/2015.

Le ore indicate per le varie tipologie di applicazione pratica, in attuazione degli standard formativi previsti per il sistema duale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2022, assorbono il monte ore stage previsto dalla DGR n.1389/2022 per le azioni formative finalizzate al rilascio di qualifiche e diplomi del repertorio regionale, in deroga ai limiti del monte ore/corso stabiliti per questa linea di attività.

Il progetto formativo deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere riferito allo specifico percorso di qualifica;
- essere declinato per singola annualità;
- essere differenziato al suo interno per qualifica, indirizzi, compiti, competenze, riferite alle figure nazionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale del 1° agosto 2019 (Rep. atti n.155/CSR) e s.m.i.;

- essere articolato in competenze di "base" e "tecnico-professionali".

Il progetto deve contenere l'indicazione delle competenze acquisite, che potranno essere spendibili per il rientro nel sistema dell'istruzione, nel sistema regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale e nell'apprendistato.

All'allievo che interrompe la frequenza del corso, è rilasciata la certificazione delle competenze comunque acquisite in riferimento alla figura professionale obiettivo dell'intervento formativo, utilizzando il format previsto dal Repertorio nazionale IeFP del 01/08/2019.

Le attività formative devono essere affidate a personale docente composto anche da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro, in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore da almeno 5 anni, di tutor e di eventuali altre figure coinvolte nei diversi moduli formativi con l'indicazione delle competenze possedute.

Il progetto formativo per l'attuazione dei percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione professionale deve:

- rispettare gli standard minimi delle competenze di base e tecnico professionali indicate negli Accordi Stato-Regioni e Province Autonome, e previste nella qualifica individuata come sopra citati;
- articolare la strutturazione dei percorsi in unità formative capitalizzabili;
- effettuare le verifiche periodiche di apprendimento durante il percorso ed eventuali iniziative didattiche di supporto.

Il progetto deve inoltre contenere:

- l'ambito territoriale di riferimento;
- la motivazione della proposta in relazione al fabbisogno occupazionale e formativo del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
- l'indicazione delle sedi di svolgimento delle attività didattiche, laboratoriali e di alternanza scuola lavoro;
- la descrizione delle attrezzature e dei laboratori a disposizione in riferimento al numero degli allievi e alla qualifica professionale proposta;
- l'indicazione delle misure di accompagnamento e dei LARSA offerti agli allievi dei corsi, al fine del conseguimento dei crediti e delle certificazioni intermedie e finali, nonché a supporto dell'inserimento professionale (tutoring, orientamento, ecc);
- la descrizione dei moduli di alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per gli allievi. A tal proposito si precisa, inoltre, che nella progettazione dell'alternanza scuola-lavoro dovranno essere ben definiti, attraverso una Convenzione tra le parti, l'Ente Gestore e le aziende pubbliche e/o private coinvolte, gli obiettivi, i ruoli e le funzioni assegnate ai soggetti partecipanti. La disponibilità da parte delle istituzioni e organismi pubblici o privati, interessati ad ospitare gli stagisti, deve essere formalizzata da una Convenzione scritta tra le parti. Al momento della realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, dovrà essere inviato a questa Amministrazione, la Convenzione tra la Struttura formativa e l'Azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica, al quale va allegato il Piano

Formativo Individuale (PFI) dell'allievo. Il percorso in alternanza scuola-lavoro deve essere coerente con le attività in aula e con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti – Istituzione formativa e soggetto ospitante – che collaborano alla formazione dello studente. La Convenzione deve definire gli obiettivi, le azioni e le modalità organizzative, le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite. L'Alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni;

- la previsione e la descrizione dettagliata delle modalità di monitoraggio del progetto stesso e di valutazione dei risultati.

La parte professionalizzante deve rispondere a standard di qualità e risultare funzionale a:

- rispondere efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso;
- sviluppare un orientamento attivo, valorizzando l'esperienza diretta in un contesto produttivo;
- offrire una compiuta conoscenza dell'organizzazione aziendale e del lavoro;
- fornire momenti di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

5.1 Gli strumenti del sistema duale

I percorsi realizzati all'interno del sistema duale si caratterizzano per una visione integrata del processo formativo, in cui la didattica e il momento applicativo sono interconnessi e i risultati di apprendimento sono frutto della combinazione tra la parte teorica in aula, didattica a distanza e le diverse formule di apprendimento pratico in azienda.

La formazione a distanza potrà essere erogata in coerenza con quanto stabilito dal par. 1.8.1 del "Manuale a costi standard" (DGR n. 19/2020, all. "I").

Nei casi in cui la modalità FAD sia prevalente (oltre il 50% delle ore), è prevista una riduzione pari al 30% dei costi di riferimento per questa linea di intervento.

Le metodologie didattiche devono favorire modalità di apprendimento modulari e flessibili, in modo da consentire un collegamento metodico e sistematico tra la formazione e l'esperienza pratica.

Nella progettazione dei percorsi è, dunque, necessario valorizzare sia la componente di applicazione pratica prescelta, al fine di strutturare un'offerta formativa/professionale improntata sull'esperienza in azienda che tenda ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, sia quella di formazione teorica.

La formazione in contesto lavorativo può essere erogata attraverso le seguenti modalità didattiche:

- **Alternanza simulata:** percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti agli allievi del primo anno del percorso formativo, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

Nell'alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA). Le attività di alternanza simulata, che possono concorrere anche ad integrare,

nel limite massimo del 20% annuale, i percorsi in alternanza rafforzata, possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditorialità. L'alternanza simulata è utilizzabile anche laddove si riscontrino concrete difficoltà a reperire un'impresa che li accolga attraverso l'attivazione di percorsi di alternanza rafforzata e/o di apprendistato. Nei casi in cui, come di norma, l'alternanza simulata sia svolta dall'intero gruppo classe, deve essere utilizzato il registro didattico sia all'interno dell'ente formativo che all'esterno (ad es. visite guidate). Nel caso in cui, invece, l'alternanza simulata venga utilizzata per singoli allievi in sostituzione di periodi di alternanza rafforzata (stage) per situazioni di oggettiva e motivata difficoltà, deve essere utilizzato il registro "stage" che andrà denominato registro di "alternanza simulata".

- **Alternanza rafforzata:** percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi. Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni;

- **Apprendistato duale:** percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.Lgs n. 81/2015.

Gli **standard minimi applicabili** ai percorsi sono definiti dal D.Lgs. n. 226/2005 e dalle Linee Guida del MLPS per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2022.

ART. 6 – MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico (SIFORM 2) accessibile all'indirizzo internet:

<https://siform2.regione.marche.it>

In caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all'indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure al numero telefonico 071/8063442.

Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l'utente deve disporre di apposite credenziali di tipo "forte" ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – carta nazionale dei servizi e Pin Cohesion. Ciascun utente si dovrà autenticare al Siform2 come persona fisica e successivamente come legale rappresentante del Centro di Formazione Professionale.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata selezionando il seguente Codice Bando Siform2: **IFP_BIENNALI_2026**, entro il termine perentorio delle **ore 13,00 del 06/07/2026** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BUR della Regione Marche.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, al momento dell'inserimento su Siform2 della domanda, occorre digitare nell'apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata. La marca da bollo va annullata e conservata agli atti.

La domanda ed i relativi progetti potranno essere compilati e modificati a più riprese, avendo l'attenzione di salvare lo stato di compilazione (pulsante "Salva"); fintanto che tale pulsante non verrà premuto, i dati non saranno salvati.

La domanda e i vari allegati devono essere debitamente firmati, con firma digitale o sottoscrizione autografa accompagnata da scansione del documento di identità.

L'utente dovrà trasmettere telematicamente la seguente documentazione:

- Domanda di ammissione al finanziamento – **Allegato A1**
- Domanda di ammissione al finanziamento in caso di ATI o ATS costituita o da costituire (Soggetto capofila) – **Allegato A2**
- Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti alla associazione temporanea di impresa o associazione temporanea di scopo - **Allegato A3**
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (da parte delle imprese che aderiscono al progetto per l'attuazione dei moduli di Alternanza scuola-lavoro) - **Allegato A4**
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (esiti occupazionali precedenti interventi formativi) - **Allegato A5**
- Prestazione del consenso in materia di trattamento dei dati personali - **Allegato A6**;
- Dichiarazione titolare effettivo - **Allegato A7**
- Informativa sul Conflitto di interessi – **Allegato A8**

La modulistica è resa disponibile all'indirizzo:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>

Ciascun progetto e le dichiarazioni di cui agli allegati A1, A2 e A3 vanno caricate direttamente su SIFORM2 attraverso l'apposita funzione e firmati digitalmente.

La firma digitale va effettuata in locale sul pc dell'utente, pertanto i documenti generati vanno salvati in locale, firmati digitalmente e caricati sul SIFORM2.

In caso di ATI/ATS non costituita, i vari progetti vanno firmati da tutti i componenti (capofila e partners). Per ciascun progetto formativo va allegata una sola copia firmata digitalmente.

Data l'introduzione della firma digitale, non è necessario allegare copie di documenti di identità.

Al termine della compilazione l'utente dovrà:

- 1) convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori
- 2) effettuare l'invio telematico della domanda convalidata.

A seguito dell'invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e data ed ora di effettuazione dell'operazione.

Con l'assegnazione della data e dell'ora di trasmissione telematica, la domanda si considererà correttamente presentata.

Successivamente la domanda verrà protocollata e trasmessa telematicamente al responsabile del procedimento.

ART. 6.1 - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'anno formativo 2025/2026, dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica come specificato al precedente Art. 6, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BUR della Regione Marche ed entro il termine perentorio delle **ore 13,00 del 06/07/2026**.

Le domande pervenute oltre la data di scadenza non saranno considerate ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione.

Il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande si considera avviato il procedimento amministrativo inerente il presente avviso. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di principio con la presente informativa come specificato nel successivo art.15 (Responsabile unico del procedimento e termini del procedimento).

ART. 7 – AMMISSIBILITA, CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. - 7.1 – AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

L'istruttoria generale delle domande si articola in due distinte fasi consequenziali:

- istruttoria di ammissibilità delle domande a valutazione;
- valutazione delle domande ammesse, redazione della graduatoria di ammissione a finanziamento.

L'istruttoria di ammissibilità è svolta dal Responsabile del Procedimento dell'Avviso, a conclusione della quale, con apposito Decreto Dirigenziale, sarà disposta l'eventuale esclusione dall'esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili, previa comunicazione di avvio di specifico procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

ART. 7.2 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

I progetti sono ritenuti inammissibili se:

- presentati successivamente alla scadenza prevista;
- presentati da un soggetto non ammissibile secondo quanto previsto all'Art. 3;
- non compilati sull'apposito formulario;
- carenti, anche in parte, della documentazione indicata nel presente Avviso;
- compilati in maniera difforme rispetto alle disposizioni di cui al presente Avviso;
- presentano un costo ora/allievo superiore a quello massimo previsto dal presente Avviso;
- non corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.

ART. 7.3 – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande che superano la fase istruttoria di ammissibilità, saranno sottoposte alla valutazione di un'apposita Commissione tecnica, nominata a tal fine, con decreto del Dirigente del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali, successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.

La Commissione valuterà i progetti sulla base dei criteri approvati con DGR n. 1264 del 05/08/2025 ad oggetto: Revisione della DGR n. 1625 del 28 ottobre 2024 contenente il Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021/2027, reperibile al sito www.norme.marche.it di seguito riportati:

Criteri approvati	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (Peso 40)	1. Qualità del progetto didattico (QPD)	15
	2. Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD)	10
	3. Punteggi Accreditamento (ACC)	10
	4. Qualità ed adeguatezza dell'attrezzatura prevista (QUA)	5
Efficacia potenziale (Peso 60)	5. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate (EFF)	50
	6. Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità (MNG)	10
Totale		100

Modalità di valutazione indicatori di dettaglio

QPD (Qualità del Progetto Didattico)

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'organizzazione del percorso formativo, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati i seguenti elementi:

- a) analisi dei fabbisogni formativi o professionali;
- b) contenuti formativi;
- c) presenza di moduli di bilancio competenze e di orientamento;
- d) qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste;
- e) presenza di elementi innovativi;
- f) modalità di selezione e valutazione degli allievi;
- g) descrizione dello stage, dove presente;

h) chiarezza nell'elaborazione progettuale;

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;
- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

QUD (Qualità della docenza)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa del team di docenti, di codocenti e di tutor previsti. Nella valutazione, si potrà tenere conto di elementi quali:

- a) il titolo di studio;
- b) il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo regionale;
- c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti;
- d) l'esperienza didattica e professionale pregressa;
- e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione;
- f) l'utilizzo adeguato di codocenti e tutor;
- g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;
- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

ACC (Punti accreditamento)

L'indicatore sarà valorizzato sulla base dei punti di cui i singoli proponenti dispongono, ai sensi del vigente dispositivo regionale di accreditamento delle strutture formative, nell'ultimo aggiornamento disponibile dell'elenco delle strutture accreditate. I punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza dell'avviso.

La quantificazione dell'indicatore sarà effettuata sulla base della seguente griglia:

- Soggetti proponenti con più di 30 punti accreditamento: 4 punti;
- Soggetti proponenti che abbiano già completato attività formative e che abbiano 30 punti accreditamento: 3 punti;
- Soggetti proponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna attività formativa: 2 punti;
- Soggetti proponenti con punti accreditamento inferiori a 30, ma pari o superiori a 28: 1 punto;

- Soggetti proponenti con meno di 28 punti accreditamento: 0 punti.

Nel caso di progetti presentati in ATI/ATS, già costituite o da costituire, ACC sarà calcolato attraverso la media dei punti di accreditamento dei soli componenti dell'ATI/ATS per i quali è previsto l'obbligo di accreditamento (ai sensi dell'avviso pubblico di riferimento). La griglia di cui sopra dovrà quindi essere applicata al valore medio dei punti che potrà naturalmente assumere anche un valore non intero.

Si precisa che, in questo caso, l'arrotondamento del valore ottenuto come media sarà effettuato:

al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 [esempio: se la media è pari a 27,5000 verrà arrotondata a 28 - numero intero superiore);

al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 [esempio: se la media è 27,4999 verrà arrotondata a 27 - numero intero inferiore).

Nel caso in cui la media dell'ATI/ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell'indicatore ACC viene attribuito come di seguito specificato:

3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accREDITamento ai sensi dell'Avviso pubblico di riferimento) abbia già completato attività formative;

2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accREDITamento ai sensi dell'Avviso pubblico di riferimento) abbia ancora ultimato attività formative.

QUA (Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista e sulla base della seguente griglia:

- attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti;
- attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> 1 punto;
- attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> 0 punti.

Nella valutazione di questo indicatore sarà anche considerata l'eventuale descrizione della correlazione dei diversi sussidi didattici con i contenuti dei moduli, le metodologie e gli obiettivi del progetto formativo.

EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto rispetto agli obiettivi esplicitati nell'avviso, nonché rispetto all'obiettivo specifico pertinente del PR (cioè sull'obiettivo specifico in attuazione del quale l'Avviso pubblico è stato emanato) e sulle finalità generali perseguite con il PR FSE+ 2021/27 (incrementare l'occupazione e/o l'inclusione sociale, favorire le pari opportunità di genere, la non discriminazione, lo sviluppo sostenibile).

La valutazione dell'impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia:

- impatto atteso elevato -> 4 punti;
- impatto atteso buono -> 3 punti;
- impatto atteso discreto -> 2 punti;
- impatto atteso modesto -> 1 punto;
- impatto atteso non significativo -> 0 punti.

A questo riguardo, si evidenzia che per l'attribuzione dell'efficacia potenziale si considererà: il successo formativo del corso nelle edizioni precedenti, la metodologia didattica prevista, le forme di cooperazione impostate con i soggetti ospitanti ed il grado del loro coinvolgimento, il dettaglio e l'approfondimento della formazione esterna, il livello di partecipazione del soggetto formatore nella formazione presso il soggetto ospitante, nonché il dettaglio e la fattibilità delle misure di accompagnamento previste.

MNG (Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità)

L'indicatore MNG verrà utilizzato al fine di tenere conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di favorire le pari opportunità di genere.

Il punteggio può variare tra 0 e 2. L'assegnazione dei punteggi terrà conto della quota dei soggetti appartenenti alle categoria target (genere femminile) sul totale dei destinatari previsti.

Qualora tale quota sia pari o superiore al 50% del totale, verrà assegnato punteggio pari a 1. Un ulteriore punto (cumulabile con quello assegnato sulla base della quota di destinatari appartenenti alle categoria target) sarà assegnato ai progetti che prevedano modalità organizzative e/o misure di accompagnamento in grado di favorire la partecipazione di soggetti di genere femminile alle attività programmate.

La graduatoria dei progetti sarà definita assegnando a ciascun progetto un punteggio sui singoli indicatori previsti; normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori; moltiplicando i punteggi normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati. I progetti potranno essere ammessi a finanziamento solo nel caso il loro punteggio normalizzato e ponderato complessivo sia almeno pari a 60 punti.

A parità di punteggio, saranno prioritariamente finanziati i progetti che abbiano ottenuto un punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio dell'efficacia. Permanendo le condizioni di parità tra due o più progetti, la posizione premiale in graduatoria verrà definita per sorteggio.

ART. 8 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

A seguito della valutazione dei progetti presentati a valere sull'anno formativo 2026/2027, verrà formulata una graduatoria di merito.

La graduatoria generale proposta dalla Commissione tecnica di valutazione sarà approvata con specifico atto dirigenziale, adottato entro 60 giorni dall'avvio del procedimento istruttorio delle domande, che decorre dal primo giorno lavorativo utile, successivo alla scadenza per la loro presentazione.

Con il medesimo atto saranno anche individuate le posizioni utili al finanziamento e concesse le provvidenze previste.

L'esito della valutazione dei progetti presentati in risposta al presente Avviso (la graduatoria) sarà pubblicato sul BUR Marche e sul sito istituzionale dell'Amministrazione, www.regione.marche.it, ai seguenti link: <http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>; <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei> e, nell'Home page, alle Sezioni "Opportunità per il territorio" e "Informazione e Trasparenza", alla voce "Bandi di finanziamento" di norma, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

I nominativi dei soggetti beneficiari, secondo le disposizioni del documento attuativo (DGR 1264/2025) saranno pubblicati sul sito della Regione Marche.

Si provvederà inoltre alla notifica ai soggetti proponenti risultati vincitori e ai soggetti il cui progetto non si sia collocato in posizione utile in graduatoria.

Il Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali, salvo deroghe autorizzate in funzione della particolare tipologia di percorsi, darà l'avvio ai progetti con le modalità previste dal manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui all'Allegato "I" alla DGR n.19 del 20/01/2020 e s.m.i.

Nel caso che nella graduatoria approvata, vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati ai progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza di risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso di contenuto analogo, a condizione che:

- i Centri di Formazione Professionale proponenti mantengano l'accreditamento per la macro-tipologia formativa "Obbligo Formativo e percorsi di leFP", ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia;
- il progetto eventualmente già ammesso alle provvidenze di cui al presente Avviso, risulti regolarmente attivato.

Le provvidenze previste dal presente Avviso, per **n. 15 corsi** per l'anno formativo 2026/2027, fino al limite massimo delle disponibilità finanziarie, verranno concesse per i progetti collocati in graduatoria in ordine decrescente.

La Regione Marche si riserva altresì la facoltà di integrare le prenotazioni di impegno per la copertura finanziaria dei percorsi ammessi in graduatoria ma non finanziati, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili per questa linea di attività.

ART. 9 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

I titolari dei progetti ammessi a finanziamento, salvo deroghe autorizzate dalla struttura competente, in funzione della particolare tipologia di percorsi di *istruzione* e *formazione*, sono tenuti agli adempimenti stabiliti all'interno del Manuale "a costi standard" (Allegato "I" della DGR n. 19/2020 e s.m.i.) e a quanto stabilito nel presente Avviso in riferimento all'utilizzo del Registro Elettronico (RE), in particolare, a:

- formalizzare l'accettazione del finanziamento attraverso apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da recapitare entro **10 giorni** dal ricevimento della notifica di ammissione a finanziamento, producendo anche l'eventuale documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale a comprova delle autodichiarazioni rese in sede di domanda;
- firmare digitalmente l'Atto/lettera di adesione entro **30 giorni**, dal ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento previsto;
- comunicare l'inizio dell'attività formativa con almeno **10 (dieci) giorni** di anticipo, caricando sul SIFORM 2 - attraverso l'apposita procedura - la documentazione stabilita dal Manuale "a costi standard" di cui all'Allegato "I" della DGR n.19/2020 par. 1.5 e s.m.i.;
- avviare le attività formative previste nel progetto entro **30 giorni** dalla stipula dell'atto/lettera di adesione salvo eventuali proroghe autorizzate dalla struttura competente. Nel caso si opti per la "Lettera di adesione" si deve tenere conto di quanto stabilito al par. 1.1.2 del Manuale "a costi standard" di cui all'Allegato "I" della DGR 19/2020 e s.m.i.;

- concludere l'attività progettuale entro il termine stabilito nell'Atto/lettera di Adesione, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate a seguito di motivata richiesta, pena la revoca del contributo concesso;
- presentare il prospetto finale di determinazione della sovvenzione, attraverso la procedura di caricamento/trasmisione disponibile sul SIFORM 2, entro e **non oltre i 60 giorni** successivi alla data di conclusione del progetto oppure, se più favorevole, entro gli altri termini previsti nell'Allegato "I" Manuale "a costi standard" di cui alla DGR n.19/2020 par. 2.2.2 e s.m.i., unitamente alla documentazione allegata (stesso paragrafo del manuale);

Oltre a quanto indicato al comma precedente, i beneficiari delle provvidenze, nell'attuazione degli interventi, sono obbligati, sempre a pena di decadenza, a:

- attenersi, per la gestione delle attività formative ammesse a finanziamento e salvo deroghe autorizzate dalla struttura competente, alla DGR n. 518/2026 e alle disposizioni del Manuale "a costi standard" (Allegato "I" della DGR n. 19/2020 e s.m.i.) e, per quanto non espressamente previsto, alle normative e alle regolamentazioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e alle disposizioni riguardanti le modalità di utilizzo del Registro Elettronico (RE).;
- utilizzare per la gestione e la rendicontazione delle attività formative ammesse a finanziamento il Sistema informativo della formazione professionale (SIFORM2);
- pubblicizzare adeguatamente il sostegno finanziario del PR FSE+ 2021/2027;
- attuare l'azione formativa coerentemente al progetto approvato e ammesso alle provvidenze di cui al presente Avviso, salvo eventuali giustificate variazioni, preventivamente autorizzate, in conformità al Manuale di riferimento;
- mantenere, per l'intera durata del progetto, i requisiti che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio premiale in sede di istruttoria e di ammissione a finanziamento. La decadenza totale dal finanziamento concesso verrà pronunciata qualora il punteggio totale ricalcolato, a seguito di eventuale modifica delle condizioni valutate a suo tempo, portasse il progetto al di fuori delle posizioni utili al finanziamento della graduatoria di riferimento;
- rispettare le disposizioni vigenti in materia di gestione dei flussi finanziari pubblici;
- eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa inerente al progetto, con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni della P.A. e conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto sulla base delle normative vigenti, per il periodo previsto dall'art. 22 del DPR n. 29/09/1973, n 600 - in ogni caso nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060 - e di metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Il soggetto attuatore, per tutti gli interventi, è comunque tenuto a conoscere e rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, anche quando questi sono emanati dopo la presentazione del progetto.

La competente struttura regionale, attraverso il Responsabile del Procedimento, provvede, altresì, a:

- verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda;
- richiedere l'informativa antimafia di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, se dovuta (propedeutica alla sottoscrizione dell'Atto/lettera di adesione);
- comunicare agli interessati gli estremi degli atti di concessione delle provvidenze previste.

- valutare, nella fase di gestione delle attività formative, eventuali e motivate richieste di deroga.

Agli studenti che interrompono il percorso prima del conseguimento della qualifica l'Ente beneficiario è tenuto a rilasciare la certificazione delle competenze in cui sono elencate le competenze acquisite, redatto sulla base della normativa specifica di settore in vigore (Repertorio nazionale leFP del 1/8/2019).

ART.9.1 – MODALITA' UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO

Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta di registri che costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo (amministrativo e didattico) in quanto forniscono dati ed informazioni essenziali per il monitoraggio e la verifica amministrativo-contabile delle azioni.

In linea con quanto avviene all'interno del Sistema di Istruzione, la Regione Marche, con il presente Avviso conferma la possibilità di utilizzare il Registro Elettronico in sostituzione del registro didattico cartaceo.

I titolari dei progetti ammessi a finanziamento che aderiranno a tale sperimentazione, dovranno attenersi agli **adempimenti** di seguito indicati:

- il registro elettronico, in sostituzione del registro didattico cartaceo, deve essere tenuto distintamente per ciascun progetto formativo/azione formativa finanziata con risorse pubbliche e, al pari degli altri registri, deve essere implementato contestualmente agli atti compiuti dal soggetto attuatore;
- il registro elettronico deve essere messo a disposizione ed in visione della PA di riferimento in caso di verifica effettuata, anche durante lo svolgimento delle attività;
- il registro elettronico deve poter consentire di registrare e verificare, con riferimento ad ogni ora di insegnamento:
 - le presenze/assenze dei partecipanti;
 - orario di entrata/uscita dei partecipanti;
 - l'orario delle attività formative realizzate;
 - nominativi del personale docente e delle altre figure eventualmente coinvolte nelle attività didattiche;
 - le materie e gli argomenti trattati corrispondenti al progetto approvato ed al programma didattico di dettaglio;
- il registro elettronico deve recare ogni riferimento utile per l'individuazione del progetto o dell'azione formativa finanziata ovvero:
 - denominazione dell'azione e del progetto;
 - denominazione del soggetto attuatore;
 - la sede di svolgimento del corso e la fonte di finanziamento; se si tratta di azione finanziata

con risorse FSE, occorre indicare le “coordinate” di riferimento del PR Marche FSE+ 2021/2027 (Asse, Obiettivo specifico) desumibili dall’avviso pubblico;

- il direttore/rappresentante legale dell’ente formativo, in fase di rendicontazione trimestrale delle attività svolte, deve certificare la veridicità del contenuto della documentazione caricata sul Sistema Informativo Siform2, che consiste in:
 - *dichiarazione di rimborso* , contenente l’indicazione dell’importo richiesto, delle ore/corso e delle ore/allievo rendicontate nel trimestre di riferimento;
 - *file in formato excell* (c.d. di autocontrollo), contenente una tabella riepilogativa delle giornate di corso realizzate nel periodo di riferimento con le ore di presenza di ciascuno degli allievi del gruppo classe in ciascuna delle giornate valorizzate;
 - *report estratto dal registro elettronico, in formato tabellare, riepilogativo delle ore di presenza giornaliera e delle ore totali di ciascun allievo del gruppo classe nel trimestre di riferimento;*
 - *report estratto dal registro elettronico (in sostituzione del registro didattico cartaceo), da cui per ciascuna giornata è possibile evincere: gli allievi presenti/assenti, l’orario di entrata/uscita, le materie e gli argomenti insegnati nella singola giornata, i nominativi del personale docente presente nelle attività formative registrate.*
- per le attività formative di *alternanza simulata, alternanza rafforzata (stage) e apprendistato* si continuano ad utilizzare i registri cartacei come previsto dal Manuale di cui alla DGR 19/2020 e dalla normativa di settore che regola l’Apprendistato.

Nel caso l’ente formativo propendesse per l’utilizzo del registro didattico cartaceo, vengono confermate tutte le disposizioni previste dal Manuale di cui alla DGR 19/2020.

ART.10 - SPESE AMMISSIBILI, MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E SOVVENZIONE FINALE

Al presente Avviso si applica l’opzione di semplificazione dei “costi unitari” ai sensi dell’art. 53.1.b del Regolamento (UE) 2021/1060 (c.d. “costi standard”) e del “Manuale a costi standard” di cui all’allegato "I" della DGR n.19/2020 punto 2.2.2.1 e successive modifiche/integrazioni.

ART.10.1 – SPESE AMMISSIBILI

Le spese sostenute per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Avviso, in linea generale, sono ammissibili se:

- sostenute con la tempistica indicata dall’Allegato “I” manuale di gestione a “costi standard” della DGR n.19/2020 e s.m.i., par. 2.1.2 (fra la data dell’approvazione della graduatoria cui fanno riferimento e la data fissata per la presentazione del prospetto finale di determinazione della sovvenzione, di cui all’Atto di Adesione);
- pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari;
- effettivamente realizzate;

- collegate alla realizzazione del progetto approvato;
- realizzate a favore di destinatari di cui al presente Avviso.

Per l'individuazione degli specifici costi ammissibili si fa riferimento principalmente alla seguente normativa:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024;
- Decisione della Commissione europea C(2025) 3961 del 16.6.2025 che approva la revisione del PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 101 del 5.8.2025 che approva in via definitiva la versione aggiornata del PR FSE+ 2021/27;
- DGR n. 19 del 20.01.2020 e ss.mm.ii;
- DGR n. 1264 del 05/08/2025 ad oggetto: Revisione della DGR n. 1625 del 28 ottobre 2024 contenente il Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021/2027;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa comunque riferimento alla normativa e regolamentazione europea, nazionale e regionale di settore applicabile, vigente in materia.

Qualora gli atti normativi e dispositivi sopra richiamati dovessero subire modificazioni e/o integrazioni, prima della sottoscrizione del previsto atto di adesione/lettera di adesione, che ufficializza la posizione di beneficiario per il CFP proponente, l'attività ammessa alle provvidenze di cui al presente avviso dovrà conformarsi alle nuove disposizioni.

Le spese correlate alle misure di accompagnamento non costituiscono oggetto di contributo aggiuntivo, essendo già considerate all'interno del costo standard.

ART.10.2 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Le modalità e la tempistica d'erogazione del finanziamento al soggetto incaricato dell'attuazione del progetto sono quelle stabilite nell'allegato "1" Manuale "a costi standard" alla DGR n. 19/2020, par. 1.3.2. e s.m.i. La modalità di finanziamento che si applica è la **modalità b)**.

ART.10.3 SOVVENZIONE FINALE

L'entità della sovvenzione da assegnare ai Soggetti attuatori verrà determinata attraverso la metodologia dei "costi standard", ai sensi dell'art. art. 53.1.b del Reg. (UE) n. 2021/1060 e in linea

con quanto disposto dal "Manuale" (con particolare riferimento al par.2.2.2), attraverso le Unità di Costo Standard (UCS), il numero effettivo di ore corso complessive e il COA (Costo ora/allievo).

L'Amministrazione regionale si riserva un controllo a campione sui costi sostenuti per l'intero progetto o una parte di esso.

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, i criteri di ammissibilità dei costi e la documentazione da allegare al prospetto finale di determinazione della sovvenzione si richiamano le disposizioni della DGR n.518/2026 e del Manuale a "Costi standard" e s.m.i.

Il numero di ore realizzate e il numero di ore di presenza dei partecipanti dovrà essere dichiarato dal soggetto attuatore e dovrà essere dimostrato mediante la produzione della documentazione richiesta (registro cartaceo) o della reportistica estratta dal Registro Elettronico delle presenze.

ART. 11 – SOSPENSIONE O REVOCA DEL FINANZIAMENTO

I casi di revoca o sospensione del finanziamento sono contemplati nel Manuale per la gestione delle attività di formazione professionale di cui alla DGR n.19/2020 e s.m.i., che i soggetti che presentano domanda dichiarano di conoscere al momento della presentazione della stessa.

Tra le cause di revoca del finanziamento, si annoverano:

- mancato rispetto dei termini d'avvio delle attività formative e di conclusione delle attività progettuali come stabilite nell'atto di adesione/lettera di adesione, salvo eventuali proroghe autorizzate dal Settore Formazione Professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali;
- casi di impedimento allo svolgimento delle attività di controllo circa la regolare attuazione degli interventi previste dalla vigente "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO)" del PR FSE+ 2021/2027 (DDD n. 123-PRCN del 17/10/2025 ad oggetto: PR FSE+ 2021/27 – Approvazione del Sistema di Gestione e controllo (SIGECO));
- utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quello per cui è stato concesso;
- mancata trasmissione del prospetto di determinazione finale della sovvenzione entro i termini stabiliti nell'Atto di adesione/lettera di adesione.

Altre disposizioni di revoca per irregolarità, non disciplinate dal Manuale di gestione e/o dal presente Avviso, sono regolate dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili secondo i principi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

Il pronunciamento di decadenza, totale o parziale, dalle provvidenze concesse comporta la restituzione delle somme corrispondenti eventualmente già erogate, maggiorate, a titolo di penalità, dei relativi interessi legali, maturati dalla data di erogazione a quella di effettiva restituzione delle somme non dovute.

Nel caso in cui l'intervento avviato non sia portato a compimento, la Regione Marche non riconoscerà alcuna spesa sostenuta, fatto salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Rimangono quindi a carico del soggetto attuatore gli oneri delle azioni preliminari e gestionali già realizzate.

ART. 12 – CONTROLLI E RISPETTO DELLA POLITICA ANTIFRODE

L'Amministrazione regionale effettua i controlli circa la regolare attuazione degli interventi, in linea con la descrizione dei sistemi di gestione e controllo. Il Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali, adatterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività di controllo.

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 2021/1060, l'Amministrazione regionale si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. In linea con il Sistema di Gestione e Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

ART. 13 – INTERAZIONI CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

In presenza di segnalazione, motivata e debitamente sottoscritta, al dirigente Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali della Regione Marche, competente in materia di Accredimento delle Strutture Formative, di non conformità nella gestione delle attività formative con la DGR n.518/2026 e con il Manuale da parte del soggetto promotore, o incaricato dell'attuazione del progetto di cui al presente Avviso, l'Amministrazione regionale applica quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 974/2008 e, se necessario, effettua una verifica diretta presso la sede operativa del soggetto promotore o incaricato dell'attuazione del progetto, senza alcun obbligo di preavviso, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 2.3 di cui all'Allegato 4 della delibera n. 2164/2001 avente ad oggetto l'approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

Eventuali accertamenti di non conformità, alle regole che disciplinano i processi formativi secondo gli standard previsti dal sistema di accreditamento, determinano la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 62/2001, n. 2164/2001 e s.m.i., n. 1035/2010 e n. 349 del 10/04/2017.

Nei casi di sospensione o perdita (dovuta a revoca o a mancato rinnovo) dell'accREDITAMENTO che intervengano successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione, in coerenza con quanto previsto all'art. 6 dell'all' "A" della DGR n. 62/2001 (così come modificato dalla DGR n. 1449/2003, il Soggetto attuatore è comunque tenuto a portare a termine le attività in corso di svolgimento (nel rispetto degli obblighi prescritti dal Manuale di gestione di cui alla DGR n.19/2020 e s.m.i.), salvo diversamente disposto dal Settore di riferimento.

ART. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso e i relativi allegati, prima della stipula dell'Atto/Lettera di Adesione, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione.

Allo stato, al fine di una loro successiva applicazione, la Regione Marche sta predisponendo delle apposite *Linee guida per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)*.

Si specifica che la presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è: Giancarlo FAILLACI (giancarlo.failiaci@regione.marche.it).

I Responsabili di procedimento per la gestione e il monitoraggio delle azioni formative verranno nominati con successivo decreto dirigenziale del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali.

Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.

Il procedimento dovrà concludersi con l'approvazione della graduatoria entro sessanta (60) giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande mediante provvedimento espresso e motivato.

Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione al BUR Marche e sul sito dell'Ente dell'atto con cui tale decisione venisse adottata.

Nel caso di controversie si elegge quale unico Foro competente Ancona.

Ogni informazione inerente al presente Avviso pubblico può essere richiesta ai seguenti recapiti:

- Giancarlo FAILLACI e-mail: giancarlo.failiaci@regione.marche.it
- Giuseppina GALOSI e-mail: giuseppina.galosi@regione.marche.it

ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I Centri di Formazione Professionale (CFP) beneficiari del finanziamento, devono attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento (UE)

2021/1060 e dalle disposizioni di dettaglio emanate dalla Commissione con Regolamenti di Esecuzione ad hoc e dall'Autorità di Gestione.

Allo scopo l'Autorità di Gestione FSE+ ha pubblicato il link sotto riportato, contenente apposite linee guida e un format on line per consentire agli enti di formazione di generare gratuitamente i poster formato A3 o un display elettronico equivalente, da esporre in luogo visibile al pubblico, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-le-azioni-di-comunicazione-21-27>.

E' necessario, inoltre, ai fini del rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità, fornire sul sito web e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione del corso, comprese finalità e risultati, evidenziando il sostegno ricevuto dall'UE; utilizzare su tutti i documenti e materiali per l'attuazione del corso/intervento destinati al pubblico e partecipanti una dichiarazione che evidenzi il sostegno UE e utilizzare l'emblema dell'Unione e i loghi Regione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Si specifica che:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni in merito all'informazione e pubblicità comporta una decurtazione del finanziamento concesso pari al 3% dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e di quanto disposto al cap. 2 del "Documento attuativo" (DGR n. 1264/2025, all. "A");
- b) i beneficiari devono produrre, su richiesta della Regione, dello Stato membro o dell'Unione, i materiali utilizzati per garantire la visibilità dell'operazione che devono eventualmente essere concessi all'Unione in licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile.

In accordo con le disposizioni del PR FSE+ 21-27 si specifica che le azioni di informazione e pubblicità vengono attuate in accordo con gli indirizzi della Strategia nazionale di comunicazione unitaria e della Strategia di comunicazione 2021-27 per i Fondi Strutturali della Regione Marche.

ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei dati), la Regione Marche la informa sulle modalità di trattamento dei dati da lei forniti.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

I Delegati al trattamento sono il Dirigente della Direzione "Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali", Andrea Pellei (andrea.pellei@regione.marche.it) e il Dirigente del Settore "Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali", Massimo Rocchi (massimo.rocchi@regione.marche.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di dati che la riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii. (con riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 49.5) e dal Reg. (UE) n. 2021/1057 e ss.mm.ii., inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg. (UE) n. 2021/1057 e nel PR Marche FSE+ 2021/27 I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in relazione al presente avviso verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento 2016/679/UE.

La **base giuridica del trattamento** (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal Reg. (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 2021/1057 e ss.mm.ii.

Comunicazione dei dati. I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es.: MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es.: Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre essere esercitato il diritto alla portabilità dei dati. Può essere proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

ALLEGATI:

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:

- Domanda di ammissione al finanziamento – **Allegato A1**

- Domanda di ammissione al finanziamento in caso di ATI o ATS costituita o da costituire (Soggetto capofila) – **Allegato A2**
- Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti alla associazione temporanea di impresa o associazione temporanea di scopo - **Allegato A3**
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (da parte delle imprese che aderiscono al progetto per l'attuazione dei moduli di Alternanza scuola- lavoro) - **Allegato A4**
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (esiti occupazionali precedenti interventi formativi) - **Allegato A5**
- Prestazione del consenso in materia di trattamento dei dati personali - **Allegato A6**;
- Dichiarazione titolare effettivo - **Allegato A7**
- Informativa sul conflitto di interessi – **Allegato A8**

Allegato A1

**DOMANDA DI AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO**

Bollo
€ 16,00

REGIONE MARCHE
Settore Formazione,
servizi per l'impiego e crisi aziendali
Via Tiziano, n.44 - 60125 Ancona

Oggetto: PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, OS 4.f - DGR n. 518/2026 e DDS ___/FOAC/2026 - AVVISO per la presentazione di progetti formativi di percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per l'anno formativo 2026/2027.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, in qualità
di legale rappresentante di _____ con sede legale in
_____ via _____ n. _____ C.F.:
_____, partita IVA _____,

CHIEDE

per l'anno formativo 2026/2027, l'ammissione a finanziamento dei progetti per percorsi BIENNALI, a valere sul Codice Bando Siform2: **IFP_BIENNALI_2026**, identificati nel seguente prospetto:

N.	DENOMINAZIONE QUALIFICA IeFP	Codice Siform2	CONTRIBUTO RICHIESTO (€)
1			
2			
3			

Per un importo complessivo pari ad € _____.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- a) che il soggetto è accreditato presso la Regione Marche per la macrotipologia obbligo formativo e percorsi di IeFP, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 n.2164 del 18/09/200, n. 1035/2010 e n. 349/2017 e s.m.i., con Decreto del Dirigente n. _____ del _____;
- b) che nei confronti del soggetto rappresentato non sono in atto provvedimenti di sospensione o revoca della condizione di accreditamento per alcuna delle previste macrotipologie formative da parte della Regione Marche;

oppure

che il soggetto ha inoltrato richiesta di accreditamento per la macrotipologia formazione “Obbligo Formativo e percorsi di IeFP” della sede di svolgimento dell’intera attività formativa in data ____/____/____;

che il soggetto rappresentato, laddove intenda svolgere, temporaneamente e limitatamente all’Avviso in oggetto, l’attività formativa di uno o più corsi indicati, presso una sede diversa da quella già accreditata/in corso di accreditamento, ha inoltrato richiesta di validazione sede;

che il soggetto rappresentato ha già completato attività formative per le quali fosse richiesto il requisito dell’accREDITAMENTO presso la Regione Marche;

oppure

che il soggetto rappresentato non ha finora portato a termine alcuna attività formativa per la quale fosse richiesto il requisito dell’accREDITAMENTO presso la Regione Marche;

- c) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico;
- d) di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99;
- e) di conoscere la normativa di settore *dei percorsi di IeFP* e la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del PR FSE+ 21-27 e le disposizioni contenute nei “Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2020 e s.m.i.;
- f) di essere consapevole che qualora venissero introdotte delle modifiche alle disposizioni attuative del PR FSE+ 2021/2027, prima della sottoscrizione dell’atto di adesione/lettera di adesione, prevista per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, il soggetto rappresentato dovrà conformarsi a questi per la gestione e rendicontazione delle attività;
- g) che i presenti percorsi formativi sono stati promossi sul portale del MIM (scuola in chiaro) SIDI nel mese di gennaio 2025: SI - NO
- h) che sono già state raccolte le domande di iscrizione e la classe per l’avvio del presente percorso formativo risulta composta o in fase di composizione: SI - NO

Alla presente allega la seguente documentazione:

- il progetto formativo firmato dal legale rappresentante e dai soggetti partner in caso di ATI non costituita.

Luogo e data _____

Firma del Legale rappresentante

Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005

Allegato A2

**DOMANDA DI AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO**

Soggetto Capofila

Bollo
€ 16,00

REGIONE MARCHE
Settore Formazione,
servizi per l'impiego e crisi aziendali
Via Tiziano, n.44 - 60125 Ancona

Oggetto: PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, OS 4.f - DGR n. 518/2026 e DDS ___/FOAC/2026 - AVVISO per la presentazione di progetti formativi di percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per l'anno formativo 2026/2027.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, in qualità
di legale rappresentante di _____ con sede legale in
_____ via _____ n. ____ C.F.:
_____, partita IVA _____,

e quale capofila della costituita ovvero costituenda

- Associazione Temporanea di Impresa (ATI)
 Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

CHIEDE

per l'anno formativo 2026/2027, l'ammissione a finanziamento dei progetti per percorsi BIENNALI, a valere sul Codice Bando Siform2: **IFP_BIENNALI_2026**, identificati nel seguente prospetto:

N.	DENOMINAZIONE QUALIFICA IeFP	Codice Siform2	CONTRIBUTO RICHIESTO (€)
1			
2			
3			

Per un importo complessivo pari ad € _____.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che il soggetto è accreditato presso la Regione Marche per la macrotipologia obbligo formativo e percorsi di IeFP, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62/2001, n.2164/2001, n. 1035/2010 e n. 349/2017 e s.m.i., con Decreto del Dirigente n. _____ del _____;

oppure

che il soggetto ha inoltrato richiesta di accreditamento per la macrotipologia obbligo formativo e percorsi di IeFP in data _____;

- b) che il soggetto rappresentato ha già completato attività formative per le quali fosse richiesto il requisito dell'accREDITamento presso la Regione Marche;

oppure

che il soggetto rappresentato non ha finora portato a termine alcuna attività formativa per la quale fosse richiesto il requisito dell'accREDITamento presso la Regione Marche;

- c) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico;
- d) di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99;
- e) di conoscere la normativa di settore *dei percorsi di IeFP* e la normativa che regola l'utilizzo delle risorse del PR FSE+ 21-27 e le disposizioni contenute nei "Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti alla formazione e alle politiche attive del lavoro" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2020 e s.m.i.;
- f) di essere consapevole che qualora venissero introdotte delle modifiche alle disposizioni attuative del PR FSE+ 2021/2027, prima della sottoscrizione dell'atto di adesione/lettera di adesione, prevista per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, il soggetto rappresentato dovrà conformarsi a questi per la gestione e rendicontazione delle attività;
- g) che il presente percorso formativo è stato promosso sul portale del MIM (scuola in chiaro) SIDI nel mese di gennaio 2025: SI - NO
- h) che sono già state raccolte le domande di iscrizione e la classe per l'avvio del presente percorso formativo risulta composta o in fase di composizione: SI - NO
- i) di volersi costituire (nel caso di costituenda ATI o ATS) per la realizzazione delle attività formative, in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i seguenti soggetti:

- 1) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via _____ n° _____ CAP ____ Città _____ (PROV. _____);
- 2) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via _____ n° _____ CAP ____ Città _____ (PROV. _____);
- 3) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via _____ n° _____ CAP ____ Città _____



Cofinanziato
dall'Unione europea



_____ (PROV. _____);

Alla presente allega la seguente documentazione:

- 1) il progetto formativo firmato dal legale rappresentante e dai soggetti partner in caso di ATI non costituita;
- 2) nel caso di ATI o ATS da costituire, le dichiarazioni dei legali rappresentanti dei soggetti secondo l'Allegato A3;
- 3) copia dell'atto di costituzione dell'ATI o ATS regolarmente registrato, laddove l'Associazione sia già costituita.

Luogo e data _____

Firma del Legale rappresentante

Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L. n. 82/2005

DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SINGOLI SOGGETTI DIVERSI DAL CAPOFILO PARTECIPANTI ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA O ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ via _____ n. ____ C.F.: _____, partita IVA _____,

con riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di percorsi BIENNALI in modalità duale di IeFP-

consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

a) di volersi costituire in:

- Associazione Temporanea di Impresa
- Associazione Temporanea di Scopo con

i seguenti soggetti:

- 1) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via _____ n° _____ CAP ____ Città _____ (PROV. _____);
- 2) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via _____ n° _____ CAP ____ Città _____ (PROV. _____);
- 3) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via _____ n° _____ CAP ____ Città _____ (PROV. _____);

b) che il soggetto capofila di detta Associazione sarà il seguente: _____

c) che il soggetto è accreditato presso la Regione Marche per la macro-tipologia obbligo formativo e percorsi di IeFP con Decreto del Dirigente n. _____ del _____;
oppure

che il soggetto ha inoltrato richiesta di accreditamento per la macrotipologia obbligo formativo e percorsi di IeFP in data _____;

d) che il soggetto rappresentato ha già completato attività formative per le quali fosse richiesto il requisito dell'accREDITAMENTO presso la Regione Marche;

oppure

che il soggetto rappresentato non ha finora portato a termine alcuna attività formativa per la quale fosse richiesto il requisito dell'accreditamento presso la Regione Marche;

- e) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico;
- f) di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99;
- g) di conoscere la normativa regionale che regola il sistema di IeFP e l'utilizzo delle risorse del PR FSE+ 21-27 e le disposizioni contenute nei "Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti alla formazione e alle politiche attive del lavoro" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2020 e s.m.i.
- h) di essere consapevole che qualora venissero introdotte delle modifiche alle disposizioni attuative del PR Marche FSE+ 2021/2027, prima della sottoscrizione dell'atto di adesione/lettera di adesione, prevista per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, il soggetto rappresentato dovrà conformarsi a questi per la gestione e rendicontazione delle attività.

Luogo e data _____

Firma del Legale rappresentante

Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L. n. 82/2005

Da compilare per ciascuna delle imprese che aderiscono al progetto per l'attuazione dei moduli di Alternanza rafforzata

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di legale rappresentante di “ _____ “; P.IVA _____, con sede in _____, Via _____, n.e sede operativa in _____, via _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché

DICHIARA

- a.** La volontà dell'impresa rappresentata a partecipare al progetto biennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di una qualifica professionale per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'IeFP, cod SIFORM2 _____ al fine di attuare i moduli di alternanza rafforzata;
- b.** Di essere consapevole che tale coinvolgimento presuppone un impegno formativo diretto dell'impresa per il trasferimento di competenze pratiche sulla base di un progetto esecutivo definito in collaborazione con l'Ente formativo _____, nonché la partecipazione alle periodiche valutazioni del livello di apprendimento di ciascun allievo;
- c.** La possibilità di ospitare e seguire n. _____ allievi ;
- d.** Di essere consapevole che il progetto formativo al quale aderisce prevede:

Obiettivi generali da raggiungere	
Numero di moduli da realizzare in alternanza	
Durata media di ciascun modulo	
Descrizione delle attività formative da svolgere in alternanza presso l'impresa	
Modalità di svolgimento	
Tutor aziendale	

Modalità di valutazione dei livelli di apprendimento	
Modalità di presentazione dei risultati finali	

_____ , _____

(luogo e data)

(Firma legale rappresentante soggetto ospitante)

Allegato A6

PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, OS 4.f - DGR n. 518/2026 e DDS ___/FOAC/2026 - AVVISO per la presentazione di progetti formativi di percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per l'anno formativo 2026/2027.

Prestazione del consenso in materia di trattamento dei dati personali

Informativa sulla privacy, resa ai sensi dell'art.13 del Reg (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

Destinatari	Istituzioni Formative che erogano percorsi BIENNALI di istruzione e formazione ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere nella Regione Marche (art. 7 comma 1 lettere a), b) c) e d) della legge regionale 20 aprile 2015 n.5).
Titolare	<Denominazione dell'organismo formativo>
Dati Personali Raccolti	I dati oggetto delle operazioni di trattamento sono funzionali all'approvazione dei percorsi formativi di IeFP erogati con modalità di apprendimento duale.
Operazioni di trattamento	Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali sono effettuate nei limiti delle finalità e modalità indicate in applicazione di quanto di disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale.
Finalità	I dati sono trattati nell'ambito delle attività connesse alla approvazione, gestione e controllo dei progetti formativi del sistema duale approvati dalla Regione Marche.
Modalità	I dati personali sono trattati con strumenti cartacei ed elettronici il cui controllo è affidato agli Uffici della Direzione regionale competente in materia di formazione, responsabili dell'approvazione, gestione e controllo dei progetti di IeFP del sistema duale.
Natura del conferimento	Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della proposizione e realizzazione di progetti di IeFP del sistema duale.
Responsabili e Incaricati	I dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all'assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Il trattamento o fasi di esso possono essere eseguiti da terzi, i quali agiscono in qualità di Responsabili esterni del trattamento. Tali soggetti sono, di volta in volta, debitamente individuati.
Ambito di comunicazione	I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, eccezion fatta per organismi di monitoraggio e controllo istituzionalmente preposti
Ambito di diffusione	I dati non saranno diffusi a soggetti terzi, eccezion fatta per organismi di monitoraggio e controllo istituzionalmente preposti
Durata del Trattamento	I dati personali saranno trattati per tutta la durata di realizzazione dei progetti, comprese le fasi di verifica e controllo ex post.

<p><i>Diritti ex artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016</i></p>	<p>L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli art.15 e ss. del Reg. UE 679/2016 (sinteticamente riportati) direttamente nei confronti del Titolare, con raccomandata all'attenzione di <indicare> o con e-mail <indicare></p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato)</p> <p>1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le finalità del trattamento;b) le categorie di dati personali in questione;c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; <p>l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 (Diritto di rettifica)</p> <p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (...)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)</p> <p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, (...).</p>
--	--

Protezione dei dati personali – Consenso

Ho ricevuto le informazioni riguardanti le finalità del trattamento dei dati personali per le quali:

- Presto il mio consenso
- Nego il mio consenso

Firma del Legale rappresentante

“Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati”

ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Il/La sottoscritto/a

nato/a a prov. (.....) il

Cod.fiscale

residente a prov. (.....) in viaCAP

in qualità di

- Titolare dell'impresa individuale
- Legale Rappresentante

Ragione sociale

Sede legale: via

CAP Comune prov. (.....)

Cod. fiscale

COMUNICA che al __/__/2026¹ (DATA DI APPROVAZIONE AVVISO)

utilizzando il:

- Criterio dell'assetto proprietario²
- Criterio del controllo³
- Criterio residuale⁴

N.B. SI RICORDA CHE NEL CASO DI SOCIETA', I SOCI CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 25% RISULTANTI DA VISURA SONO TUTTI TITOLARI EFFETTIVI E NON IL RAPPRESENTANTE LEGALE/AMMINISTRATORE

¹ Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di approvazione dell'Avviso.

² In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*.

³ Vedi nota 2.

⁴ In tale caso, compilare il campo *Opzione 4)*.

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

il/la sottoscritto/a.

Opzione 2)

il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. (_____) il

Cod. fiscale

residente aprov. (_____) in via

CAP

Opzione 3)

nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. (_____) il

Cod. fiscale

residente aprov. (_____) in via

CAP

Opzione 4)

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo, non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, dal momento che *(specificare la*



motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato
diffuso/ecc).

.....
.....

..... , il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poterdi amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome Nome

nato/a a prov. (.....) il

Cod. fiscale

residente aprov. (.....) in via

CAP

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara,

- coincide
- non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i [Si

allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]⁵.

Luogo e data

Firma

⁵ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

Si ricorda che ogni titolare effettivo deve rendere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse –allegato 2- debitamente sottoscritta da ciascun titolare effettivo (facsimile dichiarazione assenza conflitto di interessi).

Nel caso in cui il rappresentante legale dell'ente non sia anche titolare effettivo anche quest'ultimo deve rendere la dichiarazione assenza conflitto di interessi e assenza doppio finanziamento)

NOTA ALLA COMPILAZIONE

Il titolare effettivo va individuato applicando alla propria organizzazione, in ordine successivo, tre criteri, sulla base della documentazione in proprio possesso (visura, atto costitutivo/statuto, patti parasociali, ecc.), fermandosi quando uno dei criteri consente di individuare il/i titolare/i effettivo/i persona/e fisica/che.

Il primo criterio è quello dell'assetto proprietario: è titolare effettivo la persona fisica che detiene una partecipazione del capitale societario superiore al 25%.

Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare la persona fisica titolare effettivo, applicando nuovamente i criteri nello stesso ordine a partire dal primo e fermandosi non appena un criterio ne consente l'individuazione.

Nel caso non ci siano persone fisiche con una partecipazione superiore al 25% del capitale societario, si passa ad applicare il secondo criterio.

Il secondo criterio è quello del controllo: è/sono titolari effettivi la persona o il gruppo di persone fisiche che controllano la società in forza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (la maggioranza o un numero di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante).

Se nessuno dei criteri applicati in precedenza consente di individuare il titolare effettivo, si applica solo da ultimo, il terzo criterio residuale.

Terzo criterio: è titolare effettivo colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Si ricorda che per le persone giuridiche private, quali ad esempio, le associazioni riconosciute e le fondazioni, sono titolari effettivi cumulativamente le seguenti persone fisiche:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.

PREMESSA

La Regione Marche si è dotata di una metodologia utile a garantire misure di prevenzione e gestione efficaci e proporzionate del rischio di frode e, nello specifico, del rischio di conflitto di interesse, illustrata in allegato al SIGECO vigente. Il sistema di verifica adottato coinvolge non solo i funzionari pubblici, ma indirettamente anche i beneficiari/destinatari degli interventi e pertanto con il presente documento s'intende informare e sensibilizzare tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nelle operazioni cofinanziate con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus sugli obblighi cui sono tenuti per prevenire e/o gestire situazioni di conflitto di interesse e sulle verifiche che potrebbero interessarli.

La prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi è infatti fondamentale per evitare sia un danno al bilancio dell'Unione, dello Stato o della Regione, sia un danno di immagine per la perdita di fiducia nella capacità del settore pubblico di operare in modo imparziale e nell'interesse generale della società.

I. NORMATIVA**Disposizioni dell'Unione Europea**

La disciplina generale sul conflitto di interessi è contenuta nell'art. 61 del Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (e che abroga il Regolamento (UE) 2018/1046), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Tale articolo si applica a tutti i fondi derivanti dal bilancio dell'UE e a tutte le modalità di gestione. Le autorità nazionali hanno comunque facoltà di adottare norme nazionali complementari ed eventualmente ancora più dettagliate e/o più rigorose (si rinvia al Codice di comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale su cui *infra*).

Art. 61 Reg. 2024/2509:

1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico.

Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato, conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. Laddove esista un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

3. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

Dal primo comma risulta come l'ambito di applicazione delle disposizioni sui conflitti d'interessi si estenda a tutte le modalità di gestione dei fondi comunitari e a tutti i soggetti, comprese le Autorità nazionali a tutti i livelli (e quelle regionali), che partecipano alla gestione del bilancio dell'UE, compresi l'esecuzione di atti preparatori e audit e lo svolgimento dei controlli.

Il primo comma sancisce altresì l'obbligo, per le autorità, di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse e di gestire non solo le situazioni di conflitto fra gli interessi personali e quelli dell'Unione/della collettività ma anche le situazioni che possono "essere percepite" oggettivamente come situazioni di conflitto di interesse.

In merito a quest'ultima definizione, secondo la Commissione, un conflitto d'interessi percepito può verificarsi in particolare se una persona, indipendentemente dalle sue intenzioni, può ragionevolmente ritenersi o essere ritenuta portatrice di interessi pubblici e personali contrastanti che rischiano di comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti e adempiere le proprie responsabilità in modo imparziale e obiettivo (ad esempio, un rischio o un'opportunità di favoritismo o ostilità per motivi di interesse familiare e affinità nazionale o politica possono oggettivamente essere percepiti come comportanti un conflitto d'interessi).

Un conflitto d'interessi percepito comprende le circostanze obiettive che incidono sulla fiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità di una persona o di un'entità, anche se il conflitto d'interessi non si concretizza o anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione. Garantire l'effettivo rispetto delle norme sulla prevenzione dei conflitti d'interessi serve proprio a fugare ogni dubbio che una persona ragionevole, informata, obiettiva e in buona fede possa nutrire in merito alla conformità del comportamento di una persona che partecipa all'esecuzione del bilancio.

Va rilevato anche che la norma è temperata dal fatto che la percezione è soggettiva ma il potenziale conflitto di interesse deve essere oggettivo: ad esempio la persona dovrebbe avere effettivamente il potere di agire o impartire istruzioni, avere effettivamente un legame che ne condiziona l'imparzialità.

Per quanto riguarda i destinatari della norma, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, RF 2024, la «partecipazione» comprende gli atti preparatori e qualsiasi fase del processo di pianificazione, decisione, gestione, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi UE.

Questa descrizione estensiva arriva a ricomprendere i gruppi consultivi di esperti costituiti da rappresentanti delle autorità pubbliche, del settore privato e/o delle organizzazioni della società civile, dove il conflitto si riferisce ovviamente non agli interessi settoriali o sociali che essi rappresentano ufficialmente in seno al gruppo consultivo ma agli interessi personali dei singoli membri.

A maggior ragione in seno all'Autorità di gestione la prevenzione e gestione dei conflitti di interessi si estende a tutto il personale che partecipa in modo diretto ad alcuna delle fasi sopra enumerate.

Il terzo comma definisce in modo ampio cosa sia il conflitto di interessi; lo stesso è approfondito negli *Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario* adottati dalla Commissione.

E' utile richiamare solo i seguenti elementi:

- gli interessi diretti e indiretti sono una categoria molto ampia; possono comprendere anche doni o ospitalità, interessi non economici o derivare dal coinvolgimento in organizzazioni non governative o politiche (anche se non remunerato) e da doveri di lealtà contrastanti verso soggetti o entità diversi nei confronti dei quali la persona in questione è soggetta ad obblighi.
- Non si ravvisa normalmente conflitto di interessi quando i compiti di esecuzione del bilancio dell'UE da parte della persona in questione sono legati a decisioni di natura generale e basate su criteri oggettivi che si applicano a un intero settore dell'economia o a un gruppo molto ampio di potenziali beneficiari e che non sono pertanto compromesse da motivi affettivi, da affinità politica o nazionale e da interesse economico, né dal fatto che la persona in questione o un suo familiare figurino tra i beneficiari.

Il secondo comma dell'art. 61 prevede che in presenza di una situazione di conflitto di interesse o di una situazione che potrebbe essere ritenuta tale, il soggetto interessato sia tenuto a segnalarlo al proprio superiore gerarchico.

Il conflitto deve essere segnalato anche da eventuali terzi che ne abbiano conoscenza.

Il superiore gerarchico competente deve confermare per iscritto se esiste un conflitto d'interessi valutando attentamente se una persona a conoscenza dei fatti pertinenti potrebbe ritenere che l'integrità dell'organizzazione sia a rischio a causa di tale conflitto d'interessi.

Prima di tale valutazione, e fatto salvo il diritto applicabile, l'autorità o il superiore gerarchico dovrebbero discutere la situazione con la persona in questione per valutare meglio se esista il rischio di parzialità nell'esercizio delle sue funzioni.

Il superiore gerarchico valuta la necessità di sostituire la persona che ha dichiarato un possibile conflitto d'interessi, la quale a sua volta deve nel frattempo astenersi dal trattare il fascicolo/il caso per evitare di determinare una situazione di fatto di conflitto.

Una volta accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi, l'autorità nazionale competente (o l'autorità che ha il potere di nomina) deve garantire che il membro del personale in questione cessi tutte le attività pertinenti connesse all'esecuzione del bilancio, compresi gli atti preparatori, nonché tutte quelle correlate alla situazione di conflitto.

Le disposizioni in materia di conflitto di interesse impongono all'autorità competente di adottare le misure correttive opportune. Secondo la Commissione, queste comprendono l'annullamento e la valutazione ex novo delle procedure di aggiudicazione, l'annullamento di contratti o accordi, la sospensione dei pagamenti, l'effettuazione di rettifiche finanziarie e il recupero dei fondi.

Nei confronti della persona che non ha dichiarato il conflitto potrebbero essere imposte sanzioni disciplinari.

Le disposizioni nazionali

Legge 241/1990

Art. 6-bis. Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.P.R.62/2013

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

I conflitti d'interessi non dichiarati non costituiscono necessariamente reati: nell'ordinamento penale italiano la fattispecie più vicina è costituita dall'art. 323 del c.p. (abuso d'ufficio) che non punisce evidentemente il conflitto di interesse non dichiarato quanto piuttosto l'averne conseguito un vantaggio: *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi*

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o patrimoniale (ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni).

Le disposizioni regionali

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche approvato con DGR n. 872 del 09/06/2025

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica, entro 15 giorni dall'adesione, per iscritto al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza, la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

2. Ai fini di una valutazione di potenziali situazioni di conflitto, il dirigente di assegnazione del dipendente, può richiedere al dipendente di trasmettere, oltre lo statuto dell'associazione o dell'organizzazione, anche eventuali altri elementi utili a tale verifica. Qualora risulti che l'adesione interferisce con i processi di lavoro, le linee di attività e gli obiettivi assegnati al dipendente, il dirigente, sentito il dipendente, valuta l'assegnazione di quelli più compatibili ovvero adotta le misure organizzative più opportune.

Art. 6 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla struttura dirigenziale, comunica per iscritto al dirigente di riferimento, sulla base del modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale, tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la struttura dirigenziale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate.

2. In caso di nuova assunzione, all'atto della stipula del contratto di lavoro, il dipendente consegna al responsabile della struttura competente in materia di personale, la comunicazione di interesse finanziario e di conflitto di interessi di cui al comma 1. La suddetta comunicazione è trasmessa dalla struttura competente in materia di personale al dirigente della struttura di prima assegnazione del dipendente, il quale effettua la verifica di non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, consultando, ove necessario, il RPCT.

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano in qualsiasi modo coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza.

3. Il dipendente, nei casi di cui al comma 1, deve comunicare per iscritto, entro 5 giorni lavorativi dalla conoscenza delle circostanze che possono determinare un conflitto di interessi, la propria situazione al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza, il quale, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ufficio, deve rispondere per iscritto al dipendente entro i successivi 5 giorni lavorativi, sollevandolo dall'incarico e affidando l'attività ad altri dipendenti o, in assenza di idonee professionalità, avocandola a sé.

4. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.

5. Ove il responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, motiva per iscritto le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'attività e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì UPD e RPCT degli esiti della valutazione svolta.

6. Nel caso in cui il conflitto riguardi un dirigente della Giunta, spetta al dirigente sovraordinato la valutazione delle iniziative da assumere. Nel caso in cui il conflitto riguardi il Segretario Generale della Giunta, spetta al Vice Segretario la valutazione delle iniziative da assumere, previo coinvolgimento del relativo RPCT per la valutazione concernente l'esistenza del conflitto di interesse.

Art. 17 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

2. Il dirigente, prima di assumere le funzioni correlate all'incarico conferito, comunica al Segretario Generale e al dirigente della struttura regionale competente in materia di personale, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione.

II. PROCEDURA OPERATIVA

Ogni dipendente ed eventuale collaboratore esterno dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione di cui all'allegato 1 alle LG al SIGECO per le verifiche sul conflitto d'interesse e alla sottoscrizione della presente informativa come presa visione.

Si specifica che la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse riflette la situazione personale del dipendente al momento in cui rende la dichiarazione; pertanto quest'ultima sarà considerata valida fintantoché il dipendente non segnali la sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale.

Nel caso ritenga che possa sussistere (o emergere durante lo svolgimento della sua attività) una situazione di conflitto di interesse, il dipendente è tenuto a comportarsi secondo quanto previsto all'art. 7 del Codice di comportamento sopra riportato, pertanto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano in qualsiasi modo coinvolgere interessi propri o di suoi parenti ed affini e a segnalarlo tempestivamente al Dirigente responsabile della struttura di assegnazione/superiore gerarchico/Committente (nel caso di consulenti esterni), che valuterà la segnalazione con nota scritta, previo contraddittorio con l'interessato.

Dal momento in cui effettua la segnalazione e sino all'esito della valutazione scritta da parte del Dirigente/superiore gerarchico/Committente, il dipendente, in via cautelativa, si asterrà dal compiere ulteriori attività di ufficio o di servizio correlate alla situazione di conflitto di interesse oggetto di segnalazione.

Qualora il conflitto venga confermato dal Dirigente responsabile della struttura di assegnazione/superiore gerarchico/Committente il dichiarante dovrà essere sostituito per le attività per le quali risulta in conflitto.

III. CONTROLLI DELLA DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sono debitamente archiviate nel sistema informativo SIFORM2 e sono sottoposte a verifica campionaria, tranne quelle rilasciate dai componenti delle commissioni di gara che vengono controllate al 100%.

Le verifiche avverranno mediante i seguenti strumenti:

- Piattaforma ARACHNE;
- Piattaforma PIAF IT (Piattaforma Integrata Antifrode);
- TELEMACO;
- Banca dati PERLAPA;
- Banca dati Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- sito web istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente" sub sezione "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza";
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC;
- sistema informativo lavoro regionale JOBAGENCY;
- portali di ricerca web (es. Google).

IV. EFFETTI IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE

Nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione contiene informazioni non veritiere il dichiarante può:

- incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro o dal contratto che disciplina la consulenza esterna;
- Rendere irregolare l'attività posta in essere con conseguenze anche finanziarie sull'attività posta in essere. Infatti, l'inosservanza delle norme in materia di conflitto d'interessi può comportare l'imposizione di rettifiche finanziarie e il recupero dei fondi come previsto dalle norme settoriali specifiche e/o da altre forme di misure correttive. Si precisa infine che un conflitto d'interessi percepito oggettivamente e non risolto (ovvero per il quale non sia stata seguita la procedura di cui al punto 4 della presente nota) costituisce un'irregolarità.

(luogo, data)

Per presa visione

Il dichiarante
